



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



trimestrale marzo 2007 numero 1

E-NEWSLETTER

STAMPA TUTTO
IL DOCUMENTO

Scopri tutte le Newsletters
della Camera di commercio
di Torino!

SOMMARIO		pag.
EDITORIALE		2
ALBO GESTORI AMBIENTALI	Entro il 30 aprile il pagamento del diritto annuale di iscrizione	3
	Le perizie dei veicoli - 2° parte	4
ADEMPIMENTI VERDI	Scade a fine aprile la denuncia annuale dei rifiuti	7
ECOAGENDA		8
EVIDENZIATORE	Il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino. Al servizio di imprese e cittadini	9
POSTAMBIENTE		10
INCONTRANDO...	... Roberta Di Gregorio, responsabile dell'Unità Organizzativa Autotrasporto Cose - Provincia di Torino	11



Editoriale

Marzo e aprile rappresentano un periodo ricco di scadenze per il settore ambiente. Spicca tra tutte quella del MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, documento di particolare rilevanza sotto l'aspetto della responsabilità ecologica e sociale dell'impresa. È a tale incombenza che questo numero di Torino Ambiente presta la sua attenzione con un articolo dedicato alla denuncia da presentare quest'anno.

Sempre a proposito di scadenze, le pagine seguenti forniscono indicazioni pratiche sul diritto annuale di iscrizione all'Albo gestori ambientali, albo che raccoglie in Piemonte e, in genere, in Italia un numero sempre più ampio di aziende.

Continua poi l'approfondimento dedicato alle perizie dei veicoli: dopo aver trattato gli aspetti amministrativi nel numero zero, passiamo ora a considerare i diversi aspetti tecnici.

Questo numero di Torino Ambiente presenta, inoltre, tra i servizi di alto livello a disposizione dell'economia del territorio, il Laboratorio Chimico della Camera di commercio. Il Laboratorio, specializzato in ricerca, formazione e analisi chimiche, opera sul mercato con un'alta professionalità a supporto di tutte le imprese piemontesi.

Per finire, Roberta Di Gregorio, responsabile dell'Unità Organizzativa Autotrasporto Cose della Provincia di Torino, ci guiderà in un interessante viaggio tra le disposizioni e le autorizzazioni previste per le aziende del settore.

Nell'augurarvi una buona lettura, voglio ringraziare aziende e istituzioni per l'apprezzamento con cui hanno accolto il numero zero di Torino Ambiente; l'attenzione ricevuta è per noi un incoraggiamento a proseguire questa sfida con impegno e rigore. Grazie ancora. E buona lettura!

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Bolatto



Torino Ambiente è reperibile su internet alla pagina web www.to.camcom.it/torinoambiente.

- Chi è interessato a ricevere via mail la **segnalazione automatica** della pubblicazione delle newsletter può accedere alla pagina www.to.camcom.it/iscrizionesito e cliccare sul link "Compilazione del modulo di registrazione".
- Per **isciversi alla mailing list** "Torino Ambiente" è necessario accedere alla pagina www.to.camcom.it/maillinglist inserendo in fondo il nome, il cognome e l'indirizzo email così come sono stati riportati nel modulo di registrazione al sito (attenzione alle lettere maiuscole e minuscole).
- Nell'eventualità in cui si volesse **cancellare l'iscrizione** dalla mailing list, cliccare, in coda alla pagina www.to.camcom.it/maillinglist, il bottone "Per cancellarsi da una mailing list". Sulla videata che compare sarà possibile selezionare "Torino Ambiente" ed effettuare così la cancellazione.

Ricordiamo infine che l'Unità di Assistenza gestione rifiuti ha cambiato nome in **Settore Informazione ambientale**; informazione.ambientale@to.camcom.it è il nuovo indirizzo email, gli altri recapiti rimangono invariati.



ENTRO IL 30 APRILE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE

Scadono il 30 aprile i termini per pagare il diritto annuale di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Il diritto va versato su conto corrente postale a favore della Sezione regionale dell'Albo presso cui è stata effettuata l'iscrizione. Per le categorie dalla 1 alla 10, il diritto è differenziato in base a categoria e classe di appartenenza come evidenziato dalla Tabella 1.

In tabella non è riportata la categoria 6, questo perché la Sezione regionale del Piemonte, al momento, non richiede alle imprese in essa iscritte il pagamento del diritto annuale. Per tale categoria, infatti, la procedura d'iscrizione può essere espletata solo fino all'accoglimento della domanda e non è per ora possibile procedere all'iscrizione formale, non essendo ancora disponibili i decreti che fissano le modalità e gli importi delle fidejussioni.

Per le iscrizioni all'Albo dovute per il trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività – ricordiamo che si tratta di rifiuti non pericolosi o pericolosi ma trasportati in quantitativi non superiori a 30 Kg/l al

DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

TABELLA 1

A - Cat. 1 - Suddivisa in classi in funzione della popolazione complessivamente servita

a) Superiore o uguale a 500.000 abitanti	Euro 1.807,60
b) Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti	Euro 1.291,14
c) Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti	Euro 1.032,91
d) Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti	Euro 774,69
e) Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti	Euro 361,52
f) Inferiore a 5.000 abitanti	Euro 154,94

B - Cat. 2 - 3 - 4 - 5 - Suddivise in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati

a) Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate	Euro 1.807,60
b) Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate	Euro 1.291,14
c) Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	Euro 1.032,91
d) Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate	Euro 774,69
e) Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate	Euro 361,52
f) Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate	Euro 154,94

C - Cat. 9 - 10 - Suddivise in classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili

a) Oltre euro 7.746.853,49	Euro 3.098,74
b) Fino a euro 7.746.853,49	Euro 2.065,83
c) Fino a euro 1.549.370,70	Euro 1.291,14
d) Fino a euro 413.165,52	Euro 671,39
e) Fino a euro 51.645,69	Euro 309,87



giorno -, il diritto annuale è di 50,00 euro (art. 212 comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Stesso diritto è previsto per le iscrizioni ai sensi dell'art. 216 del decreto citato inerenti allo svolgimento delle operazioni di recupero in procedura semplificata.

Per queste ultime due tipologie di iscrizione i diritti annuali devono essere pagati anche in assenza del relativo provvedimento di iscrizione (artt. 212 comma 8 e 216 del D. Lgs. 152/2006).

Se l'impresa è iscritta a più categorie o per diverse casistiche, il diritto annuale andrà versato per ogni categoria o tipo di iscrizione all'Albo. In questo caso sarà possibile utilizzare un solo bollettino postale, indicando nella causale tutte le categorie e casistiche con le rispettive classi e l'importo versato per ogni categoria/casistica oltre, naturalmente, all'anno di riferimento.

L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà poi essere spedita o consegnata alla Sezione regionale dell'Albo competente.

Ricordiamo che la norma non prevede che ci sia da parte della Sezione regionale alcuna richiesta o avviso inviati alle aziende con riferimento al diritto annuale di iscrizione. Il pagamento del diritto è obbligo diretto dell'impresa che, in caso di omissione, incorre nella sospensione d'ufficio dell'iscrizione (art. 21, comma 7 del D.M. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406). La sospensione decorre dalla data di ricezione del relativo provvedimento e vale fino al momento in cui alla Sezione interessata viene dimostrata l'effettuazione del versamento. In seguito a tale dimostrazione, l'iscrizione sarà riattivata in modo automatico, senza che sia necessario alcun provvedimento di revoca della sospensione.

Per la Sezione regionale del Piemonte, i diritti annuali d'iscrizione devono essere versati sul c/c postale n. 25077108 intestato a Camera di commercio di Torino - Sezione regionale Albo nazionale gestori ambientali.



LE PERIZIE DEI VEICOLI - 2° PARTE

GLI ASPETTI TECNICI

L'individuazione del veicolo, la sua descrizione e la valutazione degli aspetti amministrativi (vedi Torino Ambiente - dicembre 2006), devono essere seguite dalla descrizione della carrozzeria, che può essere fissa o smontabile o intercambiabile, oltre che delle modalità di carico e scarico e di trasporto.

Carrozzerie fisse

Possono essere cassoni o furgoni o cisterne.

Cassoni e furgoni

Sono idonei a trasportare merci in qualsiasi stato fisico, nell'ambito dell'autorizzazione al trasporto per la quale il veicolo è stato immatricolato, salvo l'obbligo di indicare le modalità di contenimento dei rifiuti non trasportabili alla rinfusa.

Le cisterne

Il tipo deve essere specificato in base alla destinazione stabilita dal Ministero dei Trasporti in fase di collaudo. Possono essere idonee per:

- liquidi e liquidi pompabili (puliti)
- liquidi, liquidi pompabili e fanghi palabili (miscele eterogenee)
- liquidi, fanghi, granulati e polverulenti
- granulati e polverulenti.

Carrozzerie intercambiabili

Possono essere cassoni o furgoni o cisterne.

Sono carrozzerie mobili utili per l'equipaggiamento di veicoli allestiti con "ganci scarrabili" o "bracci scarrabili" o "sistemi scarrabili a funi". Possono configurarsi come "cassoni", "containers", "casse mobili" o "cisterne" e, ai fini del trasporto, ricalcano le caratteristiche delle analoghe carrozzerie fisse. Le carrozzerie intercambiabili devono rientrare nelle misure limite riportate sulla carta di circolazione del veicolo.

Considerato che i veicoli con dispositivi scarrabili per carrozzerie intercambiabili possono essere allestiti alternativamente con casso-



ni o cisterne, le perizie dovranno fare riferimento ai CER trasportabili per ogni tipologia di carrozzeria intercambiabile per ogni targa.

Poiché l'impresa può utilizzare una molteplicità di carrozzerie intercambiabili a cassone che rientrano tra le misure limite riportate sulla carta di circolazione del veicolo, è sufficiente che sia sottoposta a perizia una sola carrozzeria per tipo.

Le cisterne da trasporto, che non devono essere sottoposte a pressione o a pressione/depressione, vengono considerate alla stessa stregua dei cassoni, salvo il loro utilizzo in relazione allo stato fisico dei rifiuti trasportabili.

Le cisterne sottoposte a pressione o a pressione/depressione, invece, devono essere identificate e sottoposte a perizia una per una in quanto soggette, per la loro specificità, all'obbligo di verifiche periodiche da parte del Ministero dei Trasporti e oggetto di collaudo, sempre da parte del Ministero, per l'abbinamento a veicolo con dispositivo scarrabile (le cisterne devono risultare tutte sulla carta di circolazione del veicolo).

Caso particolare sono le cisterne di modeste dimensioni su SKID mobili che talvolta vengono rizzate sui veicoli con carrozzerie fisse a "cassone" o "furgone" o "pianale", che non siano state oggetto di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti in relazione al veicolo: tali cisterne devono essere considerate come semplici imballaggi, il cui rizzaggio avviene sotto la responsabilità del vettore per quanto stabilito dal Codice della Strada, compresa la parte che riguarda il trasporto ADR.

Sia per le carrozzerie fisse che per le carrozzerie mobili la perizia deve indicare le caratteristiche ritenute indispensabili per un regolare trasporto di rifiuti, quali:

- il materiale e lo spessore delle pareti
- le dimensioni principali
- l'altezza delle sponde
- la copertura
- il dispositivo di ribaltamento
- la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni
- la possibilità di bonifica
- ogni altro elemento ritenuto utile.

È di fondamentale importanza che la perizia riporti le modalità di contenimento dei rifiuti, tenuto conto di:

- idoneità delle carrozzerie e la loro integrità
- compatibilità delle superfici con la natura del carico
- presenza o meno di fessure
- garanzia della tenuta stagna dei contenitori e delle carrozzerie.

Deve inoltre essere precisato se i rifiuti possono essere trasportati alla rinfusa, in colli, in contenitori/cisternette, in big bags, in pallets o con modalità differenti.

Compito del perito è anche quello di verificare direttamente e attestare la presenza di dispositivi idonei per il rizzaggio dei carichi mobili su pianali, cassoni e nei furgoni, nonché l'esistenza di idonei sistemi di copertura dei cassoni in caso di trasporto di rifiuti disperdibili.

Idoneità dei veicoli ai sensi della normativa ADR

Non sempre i rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 sono considerati materie o sostanze pericolose secondo la normativa ADR e viceversa.

Il perito deve attestare chiaramente se il veicolo e la carrozzeria oggetto della perizia sono idonei al trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR. In caso affermativo, sulla base dei documenti del mezzo e della verifica direttamente effettuata, il perito deve dichiarare tutte le classi ADR per le quali il veicolo e la carrozzeria periziati sono idonei.

Al fine di rendere possibile il riscontro della compatibilità tra il veicolo e i rifiuti da trasportare, il perito è inoltre tenuto a dichiarare le possibili classi ADR riferibili ad ogni CER per il quale attesta l'idoneità del mezzo.

Considerato che le cisterne scarrabili ADR e i veicoli con carrozzeria fissa cisterna ADR sono soggetti a collaudo e visite periodiche da parte del Ministero dei Trasporti, sui relativi documenti risulteranno:

- il collaudo ADR
- le classi ADR ammesse al trasporto
- le esclusioni espresse
- le visite periodiche effettuate.

Il perito deve tener conto di tutti questi elementi nella redazione della perizia.

Dal 1998 non sono, invece, soggetti a collaudo i veicoli allestiti con cassone o furgone per trasporto ADR. In questo caso la responsa-



bilità della presenza ed efficienza delle dotazioni ADR è demandata congiuntamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico dell'impresa.

La perizia deve, comunque, chiaramente attestare la rispondenza alle norme ADR del veicolo a seguito di verifica, prova e constatazione da parte del perito.

Per approfondimenti www.to.camcom.it/perizie; dalla pagina è possibile accedere allo schema per la redazione delle perizie proposto dalla Sezione regionale del Piemonte dell'Albo gestori ambientali, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Comitato Nazionale dell'Albo. Avvalersi dello schema può essere utile per evitare errori od omissioni nella redazione della perizia.

La **Sezione regionale del Piemonte dell'Albo gestori ambientali** è così composta:

Presidente

Sergio Rodda, componente di Giunta della Camera di commercio di Torino, designato dall'ente camerale

Vicepresidente

Agata Milone, dirigente della Regione Piemonte - Assessorato all'Ambiente, designata dalla Giunta regionale

Componenti

Gianfranco Chessa, direttore generale della Provincia di Vercelli, designato dall'Unione regionale delle province piemontesi

Aldo Cocco, esperto designato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



SCADE A FINE APRILE LA DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI - MUD

Come per il pagamento del diritto di iscrizione all'Albo gestori ambientali, anche la scadenza della denuncia inerente ai rifiuti prodotti o gestiti nell'anno 2006 è prevista entro il **30 aprile prossimo**.

"Torino Ambiente" segnala al riguardo che modulistica e istruzioni per la compilazione del MUD, non essendo state aggiornate rispetto alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in alcuni aspetti possono risultare non coerenti con quanto previsto dalla nuova norma.

Tra i soggetti tenuti a presentare la denuncia, vorremmo soffermarci in modo particolare sui produttori di rifiuti.

Le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi non sono tenute alla presentazione della denuncia (art. 189 comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Si attendono ancora chiarimenti da parte del Ministero in merito ad eventuali obblighi relativi al MUD a carico delle imprese che *gestiscono direttamente il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi*. Non appena sarà definita la situazione, ne verrà data notizia alla pagina web www.to.camcom.it/mud.

I soggetti che producono rifiuti pericolosi sono in ogni caso tenuti alla presentazione del MUD sia per la fase di produzione che per quella di trasporto.

Nell'ipotesi che un'impresa *produca rifiuti sia non pericolosi che pericolosi*, si configura l'obbligo del MUD esclusivamente per i rifiuti pericolosi.

Per i gestori di rifiuti, invece, esiste in ogni caso l'obbligo di presentazione della denuncia, anche con riferimento agli eventuali rifiuti non pericolosi che derivino dalla loro attività.

Un'importante novità si registra in materia di sezione *imballaggi*: i produttori di imballaggi che hanno aderito al CONAI o ad altri consorzi di filiera e tutti gli utilizzatori di imballaggi non sono più tenuti, a differenza degli anni passati, alla compilazione della specifica Sezione del MUD. La comunicazione sarà effettuata direttamente dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e dai produttori che hanno organizzato autonomamente la gestione dei rifiuti di imballaggio o che hanno messo in atto un sistema per la loro restituzione.



Nulla è cambiato rispetto allo scorso anno riguardo alle modalità di presentazione della denuncia e ai diritti di segreteria da versare. Informazioni al riguardo si possono reperire alla pagina web www.to.camcom.it/mud.

A questo proposito è opportuno dedicare qualche parola in più all'invio telematico, che è possibile effettuare tramite il sito www.mudtelematico.it. Questa modalità di presentazione presuppone la disponibilità di computer, collegamento internet, smart card (CNS - Carta nazionale dei servizi) e relativo lettore. In caso di denunce multiple, la smart card deve essere posseduta dal soggetto che presenta la denuncia, il quale, a sua volta, deve ottenere la delega scritta da parte dei titolari delle imprese interessate. Il pagamento dei diritti di segreteria è previsto tramite carta di credito appartenente a uno dei circuiti Visa, MasterCard, Diners; sono ammesse anche le carte Postepay. In caso non fosse possibile utilizzare la carta di credito, l'impresa può concordare con la Camera di commercio una modalità alternativa di pagamento dei diritti di segreteria.

La presentazione del MUD per via telematica è certamente la soluzione più agevole che ha, tra l'altro, il pregio di permettere a chi presenta denunce cumulative di poter ottenere immediatamente le ricevute per le singole denunce presentate.



Sia il programma da utilizzare per la compilazione della denuncia telematica o magnetica sia la modulistica cartacea sono reperibili sui siti www.pie.camcom.it e www.ecocerved.it e in distribuzione presso il Settore Informazione ambientale e le sedi decentrate della Camera di commercio di Torino.

L'ente camerale ha avviato una serie di iniziative a favore degli utenti tenuti alla presentazione del MUD: per fare il punto sulla denuncia e rispondere ai quesiti degli operatori, il settore Informazione ambientale ha da poco proposto seminari formativi per imprese e istituzioni presso il Centro Congressi Torino Incontra. Inoltre il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino offre, a pagamento e dietro prenotazione telefonica (tel. 0116700111), un servizio di compilazione assistita del MUD, attraverso il quale l'impresa può impostare la denuncia insieme a operatori qualificati del Laboratorio. Il servizio viene erogato nei locali di via Ventimiglia 165 a Torino o, su richiesta, direttamente presso la sede dell'impresa.



GIUGNO 2007 - REGISTRI E FORMULARI

La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti sono due adempimenti amministrativi, fondamentali per il settore rifiuti, che coinvolgono un consistente numero di operatori.

Una corretta gestione di questi documenti garantisce un approccio più chiaro e trasparente alla materia e quindi, in prospettiva, rende più agevole la compilazione del MUD (denuncia annuale dei rifiuti).

Il Settore informazione ambientale della Camera di commercio di Torino anche quest'anno propone incontri formativi di primo livello destinati a coloro che intendono acquisire le competenze di base sul tema.

Saranno quattro incontri della durata di mezza giornata, riservati ad un numero di partecipanti non superiore a 35, previsti per i giorni **6 e 7 giugno 2007**.

La partecipazione è soggetta ad una quota di iscrizione di euro 50,00 + IVA al 20%.

Il programma dell'iniziativa sarà reperibile alla pagina www.to.camcom.it/ambiente.

Le adesioni potranno essere inviate via fax o via email alla Segreteria organizzativa indicata sull'apposito coupon che sarà scaricabile dal sito a organizzazione completata.



IL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. AL SERVIZIO DI IMPRESE E CITTADINI

Da più di cinquant'anni il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, è un punto di riferimento per imprese e consumatori. Una sede di oltre 2.000 mq, un'equipe specializzata di grande esperienza, attrezzature scientifiche d'avanguardia, affidabilità dei risultati, servizi di consulenza specifici sono i punti di forza di un'azienda agile ed efficiente, capace di operare con estrema agilità formulando soluzioni nel pieno rispetto dei tempi richiesti dal cliente e previsti dalla legge.

Il Laboratorio non ha fini di lucro e rappresenta una felice sintesi tra gli interessi delle categorie economiche e quelle dei consumatori offrendo un servizio di analisi, consulenza e formazione assolutamente indipendenti.

Il Laboratorio è certificato ISO 9001 da CERTO per l'effettuazione di audit in ambito agroalimentare ed ecologico-industriale, progettazione ed erogazione di formazione nei settori agroalimentare, ambiente e sicurezza sul lavoro.

Inoltre è accreditato dal SINAL (Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori di prova) per l'esecuzione di oltre 200 prove analitiche, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito www.lab-to.camcom.it/accreditamenti

Il Laboratorio Chimico camerale ha ricevuto riconoscimenti dai Ministeri dell'Industria, dell'Agricoltura e Foreste, della Sanità, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e da altri enti ed istituzioni nazionali e internazionali.

Inoltre è iscritto nell'Elenco Regionale dei Laboratori di Analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.

Numerose le attività e i servizi offerti:

- sicurezza e qualità degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 626/94), analisi ambientali (rifiuti e inquinanti), valutazione del rischio amianto, analisi delle acque (per il consumo umano D. Lgs. n. 31/01, scarichi



industriali), analisi microbiologiche per la ricerca di microrganismi patogeni (tra cui il controllo del rischio legionella)

- analisi dei vini, analisi del DNA (OGM, rintracciabilità di filiera), autocontrollo in materia di igiene alimentare, contenitori ed imballaggi (prove di migrazione), residui (fitofarmaci, micotossine)
- audit, corsi di formazione nei settori agroalimentare, ambiente e della sicurezza sul lavoro.

Cittadini, imprese e consumatori che desiderano *maggiori informazioni* sulle attività del Laboratorio possono contattare gli uffici in via Ventimiglia 165 a Torino; tel. 011 6700111, fax 011 6700100, labchim@lab-to.camcom.it

Per ricevere periodicamente aggiornamenti dal Laboratorio è possibile iscriversi alla mailing-list INFOLAB all'indirizzo www.lab-to.camcom.it/maillinglist



PREMIO IMPRESA AMBIENTE

Un prototipo per generare energia elettrica, sfruttando i venti costanti ad alte quote (1.000/1.500 metri) con l'uso di aquiloni: grazie a questo progetto l'azienda **Sequoia Automation s.r.l. di Chieri** (Torino) ha ricevuto una menzione speciale al Premio Impresa Ambiente 2006 per la categoria "migliore innovazione di processo/tecnologia".

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma il 6 marzo scorso: 87 le candidature a livello nazionale, di cui 12 dal Piemonte. Il Premio è promosso da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere nazionale e Camere di Commercio di Roma e Milano.



ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI

Non mi risulta chiaro quali siano attualmente le regole per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Mi potete aiutare?

Marcello Depretis - Torino

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, Finanziaria 2007, ha disposto che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani continuano ad applicarsi l'articolo 18, comma 2 lett. d) e comma 4 e l'articolo 57, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Questo decreto, tra le competenze attribuite ai Comuni, all'articolo 21, comma 2, lett. g) prevede "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua."

Conseguentemente, risulta demandata ai regolamenti comunali l'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari flussi di rifiuti speciali non pericolosi.

In seguito a questa disposizione viene sospesa l'efficacia dell'articolo 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 che demandava allo Stato la competenza per la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione.

PostAmbiente risponde a dubbi e domande che le aziende possono incontrare affrontando i temi e la legislazione ambientale. Scrivete a torinoambiente@to.camcom.it, la rubrica darà risposta ai quesiti più diffusi e alle domande di rilievo generale.



.... ROBERTA DI GREGORIO, RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTOTRASPORTO DI COSE DEL SERVIZIO TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

IL TRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI: LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SUI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE.

Per poter esercitare il trasporto di merci per conto di terzi occorre, fin dal 1974, che l'impresa si iscriva presso le sezioni provinciali dell'Albo Autotrasportatori. Dal 2001 le sezioni sono gestite dalle Province, in ottemperanza al conferimento di funzioni attuato con il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e con il successivo attuativo "Accordo Stato Regioni Enti Locali" del 14 febbraio 2002.

La particolarità della disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore è data dalla peculiare stratificazione nel tempo di normative non omogenee né per caratteristiche, né per principio ispiratore.

L'originale quadro normativo, che risale alla Legge n. 298 del 6 giugno 1974, prevede infatti l'obbligatorietà dell'iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi presso le sezioni provinciali dell'Albo.

I requisiti originariamente dettati da tale normativa facevano riferimento essenzialmente all'iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio e al possesso dei mezzi tecnici e finanziari per l'esercizio dell'attività, configurando un ordinamento di tipo corporativo della categoria.

Nel tempo tale originale nucleo di disposizioni è stato pesantemente integrato, e talvolta "snaturato", dall'intervento di una logica *antitrust* di matrice comunitaria. Diverse normative hanno infatti introdotto, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di accesso concorrenziale alla professione di autotrasportatore, i requisiti di:

- capacità finanziaria
 - capacità professionale
- e ridefinito il requisito stesso di "onorabilità".

La volontà di riforma del legislatore da ultimo espressa (D. Lgs.



n. 395 del 22 dicembre 2000) ha ulteriormente confermato la struttura disorganica del corpus normativo, confermando in sostanza l'impianto "corporativo" della L. n.298/1974 e la persistenza dell'Albo Autotrasportatori (con la seguente necessità d'iscrizione), integrando tale impianto con l'ennesima versione riveduta e corretta dei requisiti antitrust in materia di qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro di ispirazione comunitaria. Fino al 31 dicembre 2007, è stata, invece, confermata la disciplina in materia di *autorizzazioni* – abrogate da anni in punto di diritto, ma tuttora in pratica – che limitano l'accesso al mercato per i tonnellaggi superiori ai 115 quintali di massa complessiva (o 70 quintali di portata utile).

La riforma ha mirato ad uniformare il mercato ad entrambi i principi, di capacità professionale e finanziaria, con una conseguente specializzazione e concentrazione delle imprese.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 395/2000 individua il tetto limite per la **non applicazione** dei requisiti di capacità professionale e finanziaria alle sole imprese che **esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore**



a 1,5 tonnellate, riducendo così fortemente il tetto dell'esenzione precedentemente previsto.

Sono pertanto richiesti per tutte le altre tipologie di autotrasportatori – **compresi i veicoli per spurgo pozzi neri e compattatori per rifiuti urbani esenti fino al 17 agosto 2009, se già immatricolati uso terzi anteriormente al 17 agosto 2005** – i requisiti della capacità finanziaria e della capacità professionale, oltre a quello dell'onorabilità già previsto dal D.M. n. 161 del 28 aprile 2005.

La capacità finanziaria può essere dimostrata mediante attestazione rilasciata - su apposito modulo - dalle sole imprese che esercitano l'attività bancaria (con esclusione, quindi, delle imprese finanziarie e assicurative). La prova della sussistenza della capacità finanziaria può anche essere fornita, previo parere favorevole emesso dalla Commissione Consultiva Provinciale per la gestione dell'Albo Autotrasportatori, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6; si tratta, in particolare, dei conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; dei fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; di tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per il soggetto interessato; dei costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; del capitale di esercizio.

L'art. 5, infine, regola l'adeguamento dei requisiti per le imprese già iscritte ai sensi dell'art.1 del D.M. n. 198 del 16 maggio 1991 alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000, disciplinando così il cosiddetto "periodo transitorio":

1. il comma 1 ribadisce che le imprese iscritte nell'albo entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.M. n. 198 del 1991 (fino a 3,5 tonnellate di portata utile), devono dimostrare i requisiti di onorabilità (D. Lgs. n. 395/2000 art. 5), capacità finanziaria (art. 6) e idoneità professionale (art. 7) **entro 48 mesi** dalla data di entrata in vigore del regolamento, e cioè entro il **17 agosto 2009**;

2. il comma 2 disciplina il trattamento delle imprese esenti cosiddette "parziali" (iscritte nell'Albo tra il 1° gennaio 1978 e il 31 maggio 1987): tali imprese devono dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria entro il termine di 24 mesi, e cioè **entro il 17 agosto 2007**;

3. le imprese cosiddette "esenti totali" - autorizzate entro il 31 dicembre 1977 - mantengono l'esenzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000.

Per informazioni e chiarimenti

Sportello Albo presso la Provincia di Torino
via Bertola 34, tel. 011 8615033, digregor@provincia.torino.it.





Torino Ambiente
trimestrale marzo 2007 numero 1

Direttore responsabile: Guido Bolatto

Redazione: Settore Informazione ambientale, Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24 Torino, tel. 011 5716 950, torinoambiente@to.camcom.it

Coordinamento editoriale: Settore Comunicazione esterna, Camera di commercio di Torino

Impaginazione: Nonsografica - Immagini: Nonsografica - Ingram Publishing -
Fotografi Associati Srl

Torino Ambiente è scaricabile dal sito www.to.camcom.it alla sezione "newsletter" (in Home Page) e alla pagina Ambiente. Gli iscritti alle mailing list dell'Unità Assistenza gestione rifiuti riceveranno via email un avviso ogni volta che uscirà un nuovo numero. È possibile iscriversi alle mailing list direttamente all'indirizzo www.to.camcom.it/servizioline.

LE NEWSLETTER DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

TOP TECH contiene le offerte e richieste di tecnologia e le ricerche di partner trasmesse dalla rete degli oltre 60 Innovation Relay Centre, centri europei per la promozione e lo scambio delle tecnologie innovative. Le richieste, tradotte in italiano e selezionate in base al tessuto industriale e produttivo del Piemonte, riguardano prodotti o servizi innovativi, risultati di ricerca, progetti nell'ambito dei programmi europei di ricerca.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TOP TECH AMBIENTE, la newsletter mensile contiene richieste e offerte di tecnologie in tema di ambiente, risparmio energetico, bioedilizia, ecc. TopTech Ambiente è il risultato di un'azione congiunta fra Camera di commercio di Torino e Environment Park per favorire presso le imprese piemontesi la diffusione delle tecnologie innovative e dei risultati della ricerca nel settore ambientale.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati a consuntivo dell'andamento economico nella provincia di Torino, nucleo centrale dell'analisi è rappresentato dall'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, studi, ricerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo scenario internazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia e ai singoli settori produttivi.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

NEWSMERCATI è la newsletter del Gruppo delle Strutture Camerali per l'internazionalizzazione, cui collabora anche la Camera di commercio di Torino. Fornisce, ogni quindici giorni, informazioni su dogane, pagamenti, trasporti, contrattualistica, fiscalità, marchi e brevetti, oltre alla segnalazione di iniziative a supporto del business internazionale. Alla sua redazione collaborano professionisti nel campo del commercio internazionale, per accompagnare l'attività delle imprese italiane nei mercati europei ed extraeuropei.

Per maggiori informazioni: www.newsmercato.com

IMPRENDO DONNA è la newsletter bimestrale del Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria femminile costituito presso la Camera di commercio di Torino. Si rivolge ad un pubblico prevalentemente femminile e fornisce informazioni e approfondimenti sull'imprenditoria rosa, oltre ad un puntuale aggiornamento sulle iniziative promosse dal Comitato, dalle associazioni che ne fanno parte e dalle istituzioni con cui collabora.

Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/impredodonna